

ACCORDO AZIENDALE

per il Personale non dirigente in forza all'Azienda Strade Lazio – ASTRAL SpA, con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri nel tempo vigente

In data 9 luglio 2020, presso la sede dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL SpA in Roma,

TRA

- **L'Azienda Strade Lazio - ASTRAL SpA** (d'ora in avanti AZIENDA o ASTRAL), rappresentata dall'Amministratore Unico, Antonio MALLAMO e dal Direttore Generale Daniele LUCCI;

E

- la **SLM FAST CONFSAL**, rappresentata da Renzo Coppini e Fabio Ventricini
- la **FAISA CISAL**, rappresentata da Fabio De Santis e Massimo Lampa

- di seguito congiuntamente indicate come "le Parti" -

viene sottoscritto il seguente

"Accordo Aziendale sulla composizione della produttività individuale anno 2019."

PREMESSO CHE

- ASTRAL è una Società per azioni, costituita sulla base della Legge della Regione Lazio n. 12/2002, interamente posseduta dalla medesima Regione Lazio;
- ASTRAL, pur avendo rilevanza pubblicistica, non rientra tra le Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 ed i relativi rapporti di lavoro e sindacali sono, dunque, interamente assoggettati alla disciplina del lavoro privato;
- in data 30 giugno 2020 è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2019;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n° 194 del 1° luglio 2020, è stata approvata l'erogazione della produttività 2019, stanziata nel Bilancio d'esercizio riferito al medesimo anno 2019;
- in data 10.12.2019, le Parti hanno definito l'Accordo Aziendale per la tassazione agevolata della produttività ex art. 1, comma 188 della legge 28.12.2015 n° 208;
- il suddetto Accordo Aziendale è stato inviato all'Organo competente in materia di deposito contratti aziendali e territoriali, per la tassazione agevolata dei premi di risultato;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- nell'anno 2019 è stato realizzato almeno uno degli indicatori dell'imposta sostitutiva sul Reddito delle persone fisiche, indicati all'art. 2 dell'Accordo Aziendale 10.12.2019;
- all'art. 3 dell'Accordo Aziendale 10.12.2019 l'individuazione dell'importo di produttività individuale massimo maturabile dai singoli Lavoratori è demandato ad altro specifico Accordo con le OO.SS.;
- l'AZIENDA sta provvedendo ad acquisire le valutazioni dei risultati del personale, relative all'anno 2019, effettuate dai dirigenti;
- con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2019 e con la Determinazione dell'Amministratore Unico su richiamata, è stata approvata la costituzione di un fondo per la produttività 2019 che, per il personale non dirigente di cui al CCNL Autoferrotranvieri, è quantificata in € 74.000,00 (eurosettantaquattromila/00), da considerarsi costo totale a carico AZIENDA, comprensivo degli oneri accessori e riflessi;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. I

PREMESSE E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) le premesse sono parte integrante del presente Accordo;
- 2) il presente Accordo si applica esclusivamente al personale non dirigente, con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri, in forza alla data del 31.12.2019.

ART. 2

COMPOSIZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE

- 1) L'importo stanziato per la produttività del personale non dirigente di cui al CCNL Autoferrotranvieri, pari a € 74.000,00 (eurosettantaquattromila/00) costo AZIENDA, corrispondente ad un importo al lordo delle ritenute di legge pari ad €. 54.595,22, è così articolato:
 1. € 52.597,22 da destinare al finanziamento della produttività individuale "base" di cui all'art. 3 lettera a) dell'Accordo 10.12.2019;
 2. € 1.638,00 da destinare al finanziamento della produttività individuale per le attività operative svolte "su strada", di cui all'art. 3 lettera b) dell'Accordo 10.12.2019;
 3. € 0 (eurozero) da destinare al finanziamento della produttività individuale, correlate all'iscrizione all'Albo Ingegneri o Architetti, di cui all'art. 3 lettera c) dell'Accordo 10.12.2019, maturabile dai dipendenti con parametro 175 e 193.

ART. 3

CRITERI DI EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE

- 1) Per quanto concerne i criteri di erogazione della produttività individuale, si rimanda ai contenuti dell'Accordo 10.12.2019, con le seguenti integrazioni:
 - a) per ogni giornata di uscita su strada, di cui all'art 2, comma 2) del presente Accordo, si conferma il riconoscimento di un importo pari a € 13,00 lorde, fino ad un massimo di € 1.600,00 lordi annui, erogabili al singolo dipendente. L'AZIENDA comunica che il numero di uscite effettuate nel 2019 utili al computo di cui al presente comma, sono state 126, per un numero di dipendenti interessati pari a 5, per un importo complessivo di € 1.638,00 con un costo aziendale pari a € 2.220,20;
 - b) per le attività correlate all'iscrizione all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti, di cui all'art. 2, comma 3) del presente Accordo, maturabile solo dai parametri 175 e 193, si conferma la corresponsione per ciascun dipendente un importo pari a € 0 (zero). L'Azienda comunica che il numero di dipendenti interessati al computo di cui al presente comma, è 0 per un importo complessivo di € 0 con un costo aziendale pari a € 0;
 - c) per la produttività individuale base, di cui all'art. 2, comma 1) del presente Accordo, l'Azienda comunica che il numero di dipendenti interessati è pari complessivamente a 25, per un totale pari ad €. 52.597,22 con un costo complessivo pari a € 71.779,80, maturabile per singoli parametri con la seguente articolazione:

Parametro	Importo lordo massimo della produttività maturabile dal Lavoratore:	unità per categoria	Totale per categoria
250	€ 2.709,15	1	€ 2.709,15
230	€ 2.492,42	4	€ 9.969,68
205	€ 2.221,51	7	€ 15.550,57
193	€ 2.091,47	5	€ 10.457,37
175	€ 1.896,40	5	€ 9.482,01
155	€ 1.635,65	2	€ 3.271,31
140	€ 1.517,13	1	€ 1.517,13

- d) I suddetti importi saranno integrati con le somme residue, per come disciplinate dall'art. 8 dell'Accordo del 10.12.2019 il quale stabilisce che "le somme residue, risultanti dalla mancata erogazione a causa di decurtazione per assenteismo o per votazione inferiore a 100, saranno ridistribuite a tutto il personale interessato dal presente Accordo".

**ART. 4
WELFARE**

- 1) Con riferimento alla possibilità di destinare tutta o parte della produttività a forme di welfare aziendale, dovendo essere definito un paniere per l'erogazione di beni e/o servizi e/o utilità, le Parti concordano di non applicare detta opzione per la produttività 2019.

**ART. 5
EFFICACIA**

- 1) Il presente Accordo è stipulato con esclusivo riferimento all'anno 2019 e non è destinato ad avere efficacia alcuna rispetto ad anni differenti, in relazione ai quali non sussiste e non potrà sussistere alcuna pretesa, diritto o anche solo aspettativa in capo al personale di ASTRAL.
- 2) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo Azienda, si rimanda all'Accordo Aziendale del 10.12.2019, che è parte integrante del presente Accordo.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI

Per L'ASTRAL S.p.A.

L'Amministratore Unico Antonio MALLAMO.....

Il Direttore Generale Daniele LUCCI.....

Per SLM FAST CONFISAL

R. Coppini

F. Ventricini

Per la FAISA CISAL

F. De Santis

M. Lampa